

# Il fisco aiuta lo smartworking, agevolazioni ok anche per i rimpatriati che lavorano in Italia

Daniele Cirioli a pag. 23

La circolare dell'Agenzia delle entrate chiarisce alcuni dubbi in materia di lavoro da remoto

## Il fisco aiuta lo smartworking Ininfluente sulle imposte dovute ma efficace sugli incentivi

DI DANIELE CIRIOLI

**S**martworking influente sul pagamento delle tasse, ma efficace per gli incentivi fiscali. Infatti, non incide sulla determinazione della residenza fiscale del lavoratore, che resta ancorata ai tre criteri: iscrizione anagrafica o domicilio o residenza. Invece, lo smartworking facilita l'accesso al "regime speciale degli impatriati" (tassazione agevolata per cinque anni) perché consente al lavoratore di continuare a lavorare alle dipendenze del datore di lavoro estero e di trasferirsi in Italia, così da poter fruire della parziale esenzione fiscale per cinque anni. A precisarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare 25/2023 sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smartworking) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri, che mira a sciogliere i dubbi sulla tassazione che, nel periodo Covid e post Covid, sono emersi per la maggiore diffusione del c.d. "mobility of work".

### Tasse e residenza fiscale.

Il base al Tuir la persona residente in Italia paga qui le tasse su tutti i redditi, ovunque prodotti (c.d. worldwide taxation principle). La persona non residente, invece, paga le tasse in Italia solo su alcuni redditi e in base ai criteri indicati dallo stesso Tuir (art. 23). Ai fini del pagamento della tasse è, dunque, essenziale la "residenza": sempre ai sensi del Tuir, si considera residente in Italia la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183/184 giorni), alternativamente: o è iscritta alle anagrafi della popolazione residente o ha in Italia il domicilio o ha in Italia la residenza (ne basta una delle tre).

### Residenza e smartworking.

L'Ade precisa che i predetti criteri della residenza fiscale restano validi per coloro che lavorano in smartworking. In al-

tre parole, la modalità di svolgimento della prestazione non incide sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati alla presenza di almeno una delle tre condizioni.

### Un esempio.

L'Ade fa qualche esempio. Uno è quello di un cittadino straniero, non iscritto alle anagrafi dei residenti, che lavora in Italia in smartworking per un datore di lavoro estero, abitando in Italia per la maggior parte dell'anno insieme a moglie e figli. Pur non essendo soddisfatto il requisito formale dell'iscrizione alle anagrafi, spiega l'Ade, va considerato con residenza fiscale in Italia.

### Gli incentivi fiscali (legati alla residenza).

L'Ade affronta, infine, la questione del riconoscimento ai lavoratori agili degli incentivi legati al trasferimento in Italia della residenza fiscale: "regime speciale per lavoratori impatriati" e "regime speciale per docenti e ricercatori". L'Ade precisa che può accedere al primo regime chi trasferisce la residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smartworking alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Al contrario, non ne può fruire chi, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero continuando a svolgere dalla nuova località l'attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro italiano in smartworking (i redditi si considerano prodotti fuori dall'Italia). Così pure il docente o il ricercatore che si trasferisce in Italia e intrattiene un rapporto di lavoro con un ente o Università all'estero, per cui svolge attività di docenza o di ricerca in smartworking, non può beneficiare dell'incentivo per i relativi redditi in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca in Italia.

© Riproduzione riservata



## Fisco e smartworking

<b>Il «lavoro agile»</b>	Detto anche smartworking: non è un contratto di lavoro, ma una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa subordinata (rapporto di lavoro dipendente)
<b>Caratteristiche</b>	Dal punto di vista fiscale, lo smartworking vede una separazione di tre "luoghi": <ul style="list-style-type: none"><li>• luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;</li><li>• luogo della residenza del lavoratore;</li><li>• luogo in cui si esplicano gli effetti dell'attività lavorativa</li></ul>
<b>La tassazione</b>	Lo smartworking è ininfluenza sulla determinazione della residenza fiscale del lavoratore ai fini del pagamento delle tasse, ancorata a (uno) degli ordinari tre criteri: iscrizione anagrafica ovvero domicilio ovvero residenza
<b>Gli incentivi fiscali</b>	Accede al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smartworking alle dipendenze di un datore di lavoro estero